

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01089/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2024, proposto da

Palma Immacolata Caliandro, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Università del Salento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, via Rubichi n. 39;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

- della graduatoria definitiva relativa al Bando per l'ammissione al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubblicata in data 01.08.2024 sul sito dell'Università degli Studi di Lecce - Università del Salento, nella parte in cui la ricorrente, è risultata non ammessa per la CLASSE AB25\_30E;

- della graduatoria provvisoria per l'ammissione al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubblicata in data 17.07.2024 sul sito dell'Università del Salento nella parte in cui la ricorrente non è risultata ivi inserita per la CLASSE AB25\_30E;
- dell'Avviso scorrimento graduatoria pubblicato in data 27.10.2024 sul sito dell'Università del Salento;
- del 2° Avviso a rettifica dell'avviso del 27.08.2024 scorrimenti graduatorie pubblicato sul sito dell'Università del Salento in data 28.09.2024;
- ove occorra, del Bando allegato al citato decreto rettorale pubblicato in data 22 maggio 2024 sul sito dell'Università degli studi di Lecce;
- di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università del Salento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli art. 55, comma 12, e 49 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Richiamato il decreto cautelare di questo Tribunale n. 584 del 6.9.2024, con cui è stata accolta interinalmente l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla ricorrente, sulla base delle seguenti motivazioni:

«*Ritenuto che:*

- *per la natura del pregiudizio dedotto, bilanciati gli opposti interessi e al fine di riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra della causa, pare in questa*

*fase opportuna una sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, con ammissione della ricorrente a frequentare il percorso di formazione, con riserva.*

*- la valutazione su ammissibilità ed eventuali modalità della notificazione per pubblici proclami verrà svolta con separato decreto ovvero dal Collegio in fase camerale»;*

Ritenuto necessario, ai fini della decisione collegiale sull'istanza cautelare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria per cui vi è causa in qualità di controinteressati (classe di concorso AB25), all'uopo autorizzando la parte ricorrente ad avvalersi della "notifica per pubblici proclami" ex art. 49, comma 3, del c.p.a.;

Ritenuto, in base alla predetta norma, che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Università del Salento, con le modalità e prescrizioni di seguito indicate:

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Università del Salento, dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'Amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- l'indicazione nominativa di tutti coloro che sono indicati nelle suddette graduatorie, quali soggetti controinteressati;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- il testo del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

B) Si prescrive, inoltre, che l'Università del Salento:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

- dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione;

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza nei confronti dell'Università del Salento, di cui la parte ricorrente è espressamente onerata; la stessa parte ricorrente dovrà, poi, depositare nel fascicolo del P.A.T. la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta all'uopo inoltrata, entro il successivo termine di 5 giorni dall'avvenuta pubblicazione, del pari perentorio;

D) In assenza di specifiche tariffe che disciplinino la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, di euro 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che la trattazione del ricorso vada rinviata alla camera di consiglio del 28 novembre 2024 e che, nelle more, vada confermato il summenzionato decreto cautelare n. 584/2024, per le motivazioni ivi contenute, con conseguente proroga dei suoi effetti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità e prescrizioni di cui in motivazione.

Conferma, nelle more, il decreto cautelare n. 584/2024 e ne proroga, conseguentemente, gli effetti.

Rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 28 novembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente

Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Nino Dello Preite**

**IL PRESIDENTE**  
**Ettore Manca**

**IL SEGRETARIO**